



TRIBUNALE FEDERALE
Sentenza

Procedimento NRG 05/2015 – PF N000004/FICK/2015

Nei confronti del signor Daniele Scarpa

In merito al procedimento federale N.R.G. 5/2015, aperto a seguito dell'atto di deferimento della Procura federale in atti, nei riguardi del signor Daniele Scarpa, atleta e socio benemerito della FICK, in relazione a presunte offese verbali e su social network espresse nei riguardi del signor Iduino Santoni, come da quest'ultimo denunciato con atto di segnalazione pervenuto alla P.F. in data 29.06.2015.

Il Presidente fissava udienza per la data del 29 febbraio 2016, alla quale è comparso per la P.F. il Sostituto Procuratore, dott. Francesco Schippa e per l'incolpato il medesimo personalmente, accompagnato dal di lui difensore avv. Daniela Liccardi.

La Procura si riportava al proprio atto di deferimento. L'avv. Liccardi, per il sig. Scarpa, si riportava parimenti ai propri scritti difensivi, precisava che il suo assistito non aveva pubblicato alcuna notizia falsa o secretata e all'uopo allegava documentazione probante quanto affermato.

All'esito dell'udienza il Collegio si riservava.

A scioglimento della riserva il Tribunale, rilevata la necessità di compiere ulteriore attività istruttoria necessaria ai fini del decidere, ammetteva la prova per testi richiesta dalla difesa dell'incolpato signor Daniele Scarpa con i testi sig. Paolo Tommasini, Consigliere federale FICK e sig. Andrea Giacoppo, tesserato FICK, al fine di essere ascoltati sui fatti di cui al procedimento in esame, ponendo a carico dell'istante signor Scarpa l'onere della citazione, rinviando la causa per l'escussione testi e discussione all'udienza del 31 marzo 2016.

Alla successiva udienza del 31 marzo 2016, sono comparsi l'incolpato sig. Daniele Scarpa, personalmente, nonché il suo difensore Avv. Daniela Liccardi. Per la Procura federale era presente il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Schippa.

Il Tribunale prendeva atto della regolare convocazione dei testi da parte della difesa del signor Scarpa e la loro giustificata assenza in udienza per impedimento.

L'avv. Liccardi deposita richiesta di archiviazione emessa in data 18 febbraio 2015 dal P.M. presso il Tribunale di Vicenza con cui il medesimo, dott.sa Giulia Floris, chiede l'archiviazione del procedimento n.r.g. 1023/15 proposto dal signor Santoni a carico del signor Daniele Scarpa.

Il Tribunale si riservava. A scioglimento della riserva, in pari data, il Tribunale disponeva la fissazione della successiva udienza per la data del 21 aprile 2016 per l'escussione dei testi e discussione.

All'udienza del 21 aprile 2016, il Tribunale acquisiva una memoria emessa dalla P.F. avv. Francesco Schippa, con la quale si evidenziava per la Procura l'impossibilità di presiedere in udienza e riportandosi ai propri scritti difensivi la P.F. si rimetteva alla volontà del Tribunale federale. Erano, altresì, presenti il signor Daniele Scarpa personalmente e il di lui difensore avv.



Liccardi, la quale dava prova di aver regolarmente convocato i testimoni in udienza e che entrambi avevano inviato nota di impedimento a comparire.

Il Tribunale si riservava.

A scioglimento della riserva il Tribunale Federale:

- considerato il contenuto della segnalazione del signor Iduino Santoni e le e-mails di conversazioni tra le parti nell'ambito dei social network oggetto di incriminazione;
- visti gli atti tutti allegati dalla Procura federale al proprio atto di deferimento;
- ritenuto che per decidere non fosse indispensabile l'audizione dei testi richiesti dal signor Scarpa, poiché le circostanze possono essere ricostruite su prova documentale;
- che di fatto l'illecito non risulta sussistere, poiché dalla documentazione in atti emerge chiaramente che le dichiarazioni del signor Scarpa non sono in alcun modo lesive della onorabilità del signor Santoni, né di organi federali; ed ancora che le stesse risultano continenti nella forma e nel contenuto;
- che la notizia del doping viene riportata con modalità considerate dal Tribunale non idonee a provocare offesa, ma quale manifestazione della libertà di espressione e pensiero, diritto garantito a livello costituzionale e per cui è necessario operare un bilanciamento con il diritto alla riservatezza del soggetto protagonista della notizia;
- che la notizia del doping è in ogni caso di interesse pubblico, poiché il signor Santoni è atleta di interesse olimpico;
- considerato, altresì, che la notizia, così come pubblicata, non può considerarsi lesiva dell'immagine della federazione e dei suoi organi;
- rilevato, in ultimo che i fatti di cui al presente giudizio sono stati oggetto di denuncia-querela da parte del signor Santoni e che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ha ritenuto chiedere l'archiviazione del caso, perché i fatti non appaiono idonei a concretizzare il reato di diffamazione. Il Tribunale ritiene equo, nel caso in esame assolvere l'incolpato dalle accuse mosse e

P.Q.M.

Assolve l'incolpato signor Daniele Scarpa dalle accuse mosse con atto di incolpazione in oggetto.

Roma, 9 giugno 2016

Avv. Flaminia Longobardi (Presidente)

Avv. Lorenzo Tassone

Avv. Stefano Ciulli